

P.U. 336/2024

L.C. n. 336-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott. Alessandro Longobardi Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 29 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso dalla società **Gariboldi S.r.l.** (C.F. 02448750964), con sede in Lissone (MB), Via Valassina n. 64, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Marica Cerizzi, assistita e rappresentata dall'Avv. Alberto Castelli, C.F. CSTLRT82C14F133W, del Foro di Monza, con Studio in 20862 Arcore (MB) – Via Carlo Cattaneo, 234 (*fax* 039.2264103, *e-mail p.e.c.* alberto.castelli@monza.pecavvocati.it, presso cui il difensore chiede di ricevere le comunicazioni di Cancelleria), ivi eleggendo domicilio, secondo procura in atti

nei confronti di:

Stefania Scaglia (C.F. SCG SFN 66D61 F704I) nata a Monza (MB) il 21.04.1966, residente in Monza (MB), Via San Gottardo n. 45;

CONCLUSIONI

la società Gariboldi s.r.l., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, Voglia: “...

DICHIARARE

“... l'apertura della procedura di liquidazione controllata della Sig.ra **Stefania Scaglia** (C.F. SCG SFN 66D61 F704I) nata a Monza (MB) il 21.04.1966, residente in Monza (MB), Via San Gottardo n. 45.”



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 21 novembre 2024 la Gariboldi srl, ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti della Sig.ra Scaglia Stefania, atteso che. *“... sussistono i requisiti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata su iniziativa del presente creditore ai sensi degli artt. 268, II comma CCII e segnatamente:*

- a) la Sig.ra Scaglia Stefania (in quanto persona fisica che non svolge attività imprenditoriale) non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;*
- b) la Sig.ra Stefania Scaglia versa in manifesto stato di insolvenza, non essendo in grado di fare fronte al debito nei confronti dell'esponente, oltre che degli altri creditori personali e della società in liquidazione;*
- c) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati della Sig.ra Stefania Scaglia, sia personali sia della società in liquidazione è superiore a euro 50.000,00 (cfr. docc. da n. 5 a n. 7 e docc. n. 9 e 11);*
- d) certamente è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori visto il patrimonio immobiliare (cfr. docc. n. 8 e n. 10 visura immobili Scaglia e società)”.*

All'udienza del 7 gennaio 2025, fissata per la comparizione parti ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, il creditore istante, a mezzo del suo difensore, ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata e la resistente Stefania Scaglia, a mezzo del suo difensore, già costituito a pct, con il dott. Giuliano Pacchiani advisor, dopo aver invano valutato la possibilità di accesso a procedura minore, ha aderito alla domanda di apertura della liquidazione controllata.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso emerge che il COMI, presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia (Monza) da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché la Scaglia risiede in Monza (MB) Via San Gottardo n. 45, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.



La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.

Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principali generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore "... *di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto*".

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti¹, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa "*disclosure*" imposto dal citato art. 4 CCII

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal creditore a cui aderisce il debitore **persona fisica non esercente attività di impresa**, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

¹ Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi.



6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

Non risulta, invece, agli atti, lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

La debitrice ha depositato ovvero illustrato nel corpo della comparsa di costituzione la seguente documentazione per l'esame nel merito della domanda: certificato di residenza, stato civile e stato di famiglia; dichiarazioni redditi Stefania Scaglia anno 2021; dichiarazioni redditi Stefania Scaglia anno 2022; dichiarazioni redditi Stefania Scaglia anno 2023; comunicazione liquidazione INPS; debiti Scaglia tributari Irpef Ag. Entrate; debiti Scaglia enti locali e imposte; debiti Scaglia spese condominiali; debiti Scaglia Professionisti; debiti Scaglia prestito sorella Cinzia Scaglia; debiti TFR dipendente (colf/badante); debiti Torosi Giuseppina Irpef; debiti Torosi Giuseppina INPS; debiti Torosi Giuseppina Comune di Monza-imposte; debiti Notaio Mussi per successione Torosi Giuseppina; prestito Cinzia Scaglia; prestito Gianna Cucchi; estratto c/c nr 1315100 acceso presso Banco di Desio e della Brianza; estratto c/c n. 1840100 acceso presso Banco di Desio e della Brianza; estratto c/c n. 1069775078 acceso presso Poste Italiane; contratto di locazione Scaglia-De Santis Giorgio; contratto di locazione Scaglia-Mr Sigma; prospetto canoni di locazione insoluti Stefania Scaglia; citazione Scaglia Maria Angela; comparsa costituzione Stefania Scaglia; decreto autorizzazione chiamata in causa di terzo

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, la ricorrente, nubile con nucleo familiare composto solo dalla sua persona, è attualmente priva di impiego con redditi nell'ultimo triennio derivanti da rendite immobiliari come da prospetto che segue

Anno	FONTE	Tipologia reddito	Reddito Lordo	Imposte	Netto disponibile Annuale	Netto disponibile Mensile
2022	PF2023		64.800,00	20.764,00	44.036,00	3.669,67
2021	PF2022		61.737,00	19.982,00	41.755,00	3.479,58
2020	PF2021		50.803,00	15.625,00	35.178,00	2.931,50

Oltre l'indennità di accompagnamento per euro 527,16 mensili.

Trattandosi di debitore non imprenditore, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal



Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII.

Infatti, la qualità di liquidatrice della s.a.s., della quale era socia accomandante insieme alla madre socia accomandataria, assunta dalla Sig.ra Scaglia Stefania dopo la morte della madre socia accomandataria, manifesta, unitamente alla mancata ricostituzione della compagine sociale, la volontà della prima di non esercitare l'attività d'impresa, ma solo di procedere alla liquidazione di tutto l'attivo al fine di cessare l'attività. Tale attività non comporta l'assunzione del rischio tipico imprenditoriale, in quanto finalizzata alla chiusura dell'attività d'impresa con la dismissione delle poste attive e l'estinzione dei debiti.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione, da un lato, delle difficoltà di liquidazione dello stesso determinate dalla natura dei beni e dalla lite ereditaria, dall'altro, dell'ingente debito maturato dalla stessa debitrice al quale si aggiunge quello derivante dall'accettazione pura e semplice dell'eredità della madre sig.ra Giuseppina Torosi (socia accomandataria della Immobiliare Lavarella s.a.s. di Giuseppina Torosi e C. di cui la sig.ra Scaglia era socia accomandante) che ha determinato la confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del *de cuius*, con la diretta conseguenza che l'erede è tenuta a pagare i debiti ereditari della sig.ra Giuseppina Torosi che, anche in presenza di beni immobili, nello scenario alternativo dell'esecuzione individuale non garantirebbe comunque un integrale soddisfacimento dei creditori.

Più specificatamente risulta che, il passivo della debitrice è pari ad **€ 650.822,14** così come da tabelle che seguono:



➤ Stefania Scaglia

Tributari, IRPEF, Ag. Entrate	Euro 355.730,13	(doc. n. 4)
Enti Locali, imposte	Euro 131.426,78	(doc. n. 5)
Spese condominiali	Euro 4.767,77	(doc. n. 6)
Professionisti	Euro 34.919,04	(doc. n. 7)
Studio Gariboldi	Euro 3.916,20	(cfr. doc. n. 5 del creditore)
Prestiti sorella Cinzia Scaglia	Euro 14.298,49	(doc. n. 8)
TFR Dipendente (colf/badante)	Euro 16.305,00	(doc. n. 9)
TOTALE	Euro 561.363,41	

➤ Debiti della *de cuius* / a carico dell'eredità della Sig.ra Torosi Giuseppina.

Poiché la Sig.ra Stefania Scaglia ha accettato puramente e semplicemente l'eredità della madre Sig.ra Torosi Giuseppina, si devono tenere conto anche dei debiti della *de cuius*, di seguito elencati:

Cartelle IRPEF anni 2014-2022	Euro 52.994,90	(doc. n. 10)
Cartelle INPS 2020-2023 (compreso previsione 2021-2022)	Euro 6.943,23	(doc. n. 11)
Enti Locali, Imposte (compreso Tari previsione anni 2019-2020-2021-2022)	Euro 6.672,18	(doc. n. 12)
Professionisti- Notaio Mussi	Euro 3.554,02	(doc. n. 13)
Professionisti – Studio Gariboldi	Euro 4.294,40	(cfr. doc. 6 del creditore precedente)
Prestito Cinzia Scaglia	Euro 10.000,00	(doc. n. 14)
Prestito Gianna Cucchi in Bassani	Euro 5.000,00	(doc. n. 15)
TOTALE	Euro 89.458,73	

L'attivo della debitrice è invece costituito da:

Scaglia Stefania:

- 1) Indennità di accompagnamento: euro 527,16 mensili ([doc. n. 3](#));
- 2) Immobili siti nel Comune di Cinisello Balsamo e Monza (cfr. doc. n. 8 del fascicolo creditore), nel dettaglio:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Cl	Classe	Cons.	Rendita
F	Proprieta' per 1/1	CINISELLO BALSAMO(MD) VIA VENTICINQUE APRILE n. 38 Piano S1 - T	19	350	6	Cat.C/1	9	102 m2	Euro: 3150,18
F	Proprieta' per 1/1	CINISELLO BALSAMO(MD) VIA VENTICINQUE APRILE n. 38 Scala B Piano S - 1	19	350	42	Cat.C/2	3	17 m2	Euro: 27,22
F	Proprieta' per 1/1	CINISELLO BALSAMO(MD) VIA MONTE SANTO n. 8 Piano S1	19	346		Cat.D/8			Euro: 9930,00
F	Proprieta' per 1/1	CINISELLO BALSAMO(MD) VIA VENTICINQUE APRILE n. 38 Piano S1	19	350	703	Cat.C/2	4	38 m2	Euro: 72,61
F	Proprieta' per 1/1	MONZA(MD) VIA SAN GOT- TARDO n. 45 Piano T	55	27	2	Cat.C/6	4	30 m2	Euro: 195,22
F	Proprieta' per 1/1	MONZA(MD) VIA SAN GOT- TARDO n. 45 Piano T-1 - 2- S1	55	27	702	Cat.A/7	3	16 vani	Euro: 2974,79

Detti beni sono gravati da ipoteca legale iscritta in data 20.03.2024 ai nn. 35569/5956 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Milano 2 a favore di Sorit Società Servizi e Riscossioni Italia S.p.A. (C.F. 02241250394) per l'importo di euro 102.485,02 a garanzia del credito di euro 51.242,51 oltre interessi



Oltre gli immobili di proprietà della sas Immobiliare Lavarella di Giuseppina Torosi e C. in liquidazione e che per effetto dell'accettazione di eredità di cui sopra sono entrati nel patrimonio della Scaglia e precisamente:

Catasto	Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Cl.	Classe	Consistenza	Rendita	Partita
F	Proprieta' per 1000/1000	CINISELLO BALSAMO(MI) VIA DANTE ALIGHIERI n. 76 Piano S1	29	482	704	Cat.C/2	4	20 m2	Euro: 38,22	
F	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI) VIA CERVINO n. SC Piano T	5	111	2	Cat.F/1			Euro:	
T	Proprieta' per 1000/1000	CUSANO MILANINO(MI)	5	166		SEMINATIVO	1	85m2	R.D. Euro: 0,55 R.A. Euro: 0,53	3304
T	Proprieta' per 1000/1000	CUSANO MILANINO(MI)	5	167		SEMINATIVO	1	90m2	R.D. Euro: 0,58 R.A. Euro: 0,56	3114
T	Proprieta' per 1000/1000	CASTIONE DELLA PRESOLANA(BG)	9	10410		PASCOLO	2	265m2	R.D. Euro: 0,15 R.A. Euro: 0,07	10764
T	Proprieta' per 1000/1000	CASTIONE DELLA PRESOLANA(BG)	9	10414		SEMINATIVO	3	115m2	R.D. Euro: 0,15 R.A. Euro: 0,15	10764
T	Proprieta' per 1000/1000	CASTIONE DELLA PRESOLANA(BG)	9	10972		PASCOLO	2	30m2	R.D. Euro: 0,02 R.A. Euro: 0,01	10764
T	Proprieta' per 1000/1000	SANT'OMOBONO TERME(BG) Sez: B	9	1585		BOSCO CEDUO	3	20720m2	R.D. Euro: 42,80 R.A. Euro: 4,28	
F	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI) VIA CARLO SORMANI n. 119 Scala U Piano 2	5	112	7	Cat.A/3	5	3,5 vani	Euro: 325,37	2121
F	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI) VIA CARLO SORMANI n. 119 Scala U Piano 6	5	112	28	Cat.A/3	5	3,5 vani	Euro: 325,37	2121
F	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI) VIA CARLO SORMANI n. 119 Scala U Piano S1	5	112	30	Cat.C/2	3	144 m2	Euro: 275,17	2121
F	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI) VIA CARLO SORMANI n. 119 Piano S1	5	112	702	Cat.C/6	4	11 m2	Euro: 33,52	

F	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI) VIA CARLO SORMANI n. 119 Piano S1	5	112	703	Cat.C/6	4	16 m2	Euro: 48,75	
F	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI) VIA CARLO SORMANI n. 119 Piano S1	5	112	712	Cat.C/6	4	11 m2	Euro: 33,52	
F	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI) VIA CARLO SORMANI n. 119 Piano S1	5	112	721	Cat.C/2	2	5 m2	Euro: 8,01	
T	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI)	5	109		SEMINATIVO	1	460m2	R.D. Euro: 2,97 R.A. Euro: 2,85	3523
T	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI)	5	161		SEMINATIVO	1	30m2	R.D. Euro: 0,19 R.A. Euro: 0,19	3304
T	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI)	5	206		SEMINATIVO	1	757m2	R.D. Euro: 4,89 R.A. Euro: 4,69	3532
T	Proprieta' per 1/1	CUSANO MILANINO(MI)	5	207		SEMINATIVO	1	173m2	R.D. Euro: 1,12 R.A. Euro: 1,07	3532

3) Conti correnti

- c/c n. 1315100 acceso presso Banco di Desio e della Brianza, con saldo di euro 198,88 – conto pignorato da Sorit, su istanza del Comune di Cinisello per IMU 2013-2015;
- c/c n. 1840100 acceso presso Banco di Desio e della Brianza con saldo pari a 0 euro – conto pignorato da Sorit su istanza del Comune di Cinisello per IMU 2013-2015;
- c/c n. 1069775078 acceso presso Poste Italiane con saldo di euro 26,05



4) credito di euro 129.013,31 complessivo, di difficile realizzo trattandosi di canoni di locazione non corrisposti a far data dal 2015.

La causa del sovraindebitamento è da ricondursi principalmente al fatto che il reddito della Scaglia è costituito da una irrisoria indennità di accompagnamento e da canoni di locazione rimasti impagati e oggetto di pignoramento da parte dei creditori, inoltre dopo l'accettazione dell'eredità della madre, la sorella ha impugnato il testamento e, pertanto, essendoci un giudizio pendente la Scaglia non può disporre allo stato del proprio patrimonio immobiliare, in parte ereditato dalla madre, per far fronte all'esposizione debitoria di cui sopra. Il patrimonio immobiliare, inoltre, per i motivi poc'anzi esposto si presenta di lenta, difficile e costosa liquidazione.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Scaglia Stefania e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, con la nomina del liquidatore l'Avv. Diletta Sarolli.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché la debitrice già costituita in giudizio ha depositato i documenti oggetto del comando.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata della sig.ra **Stefania Scaglia** (C.F. SCG SFN 66D61 F704I) nata a Monza (MB) il 21.04.1966, residente in Monza (MB), Via San Gottardo n. 45;
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la **Dott.ssa Caterina Giovanetti**;
- 3) **nomina** liquidatore l'Avv. Diletta Sarolli (CF:SRLDTT75E59M109D), con studio in Monza, Corso Milano n. 30, pec diletta.sarolli@monza.pecavvocati.it;
- 4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;



5) **ordina** alla debitrice ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina al debitore di far corrispondere al liquidatore, sul conto della gestione, tutte le somme percepite a qualsiasi titolo, comprese quelle rivenienti dal suo lavoro, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

8) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare tutti i canoni di locazione ed ogni altra posta attiva futura della sig.ra **Stefania Scaglia** (C.F. SCG SFN 66D61 F704I);
- verifichi le spese mensili necessarie per il mantenimento della debitrice al fine di consentire al G.D. la determinazione delle somme escluse dalla procedura, eventualmente ulteriori rispetto alla pensione di invalidità.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025.

Il Presidente estensore
Dott.ssa Caterina Giovanetti

